



Roma, 15 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 170/1999**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2000 - DECRETO 30.11.1999.**

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati fissati i divieti di circolazione per l'anno 2000 dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, nonché per quelli adibiti ai trasporti eccezionali e al trasporto di esplosivi.

Il calendario dei divieti ricalca nella sostanza quello dello scorso anno. In particolare la circolazione fuori dai centri abitati sarà vietata:

dalle 8,00 alle 22,00: *tutte le domeniche* (dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da maggio a settembre)
l'1 gennaio (Capodanno)
il 6 gennaio (Epifania)
il 25 aprile (Liberazione)
l'1 novembre (Ognissanti)
l'8 dicembre (Immacolata)
il 25 dicembre (Natale)
il 26 dicembre (S.Stefano)

dalle 7,00 alle 24,00: *tutti i sabati a partire dal 24 giugno fino al 9 settembre;*

Sono stati inoltre fissati divieti specifici durante i seguenti periodi festivi:

Pasqua: dalle 16,00 alle 22,00 di venerdì 21 aprile e dalle 8,00 alle 22,00 di sabato 22 aprile
dalle 8,00 alle 22,00 di domenica 23 aprile (divieto domenicale) e dalle 8,00 alle 22,00 di lunedì 24 aprile.

Festa dei lavoratori: dalle 8,00 alle 22,00 di sabato 29 aprile
dalle 8,00 alle 22,00 di domenica 30 aprile (divieto domenicale)

Esodo estivo: dalle 7,00 alle 24,00 di lunedì 1 maggio.
dalle 16,00 alle 24,00 di venerdì 28 luglio
dalle 7,00 di sabato 29 luglio fino alle 7,00 di domenica 30 luglio (continuativo)
dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di domenica 30 luglio (divieto domenicale).

Ferragosto: dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di martedì 15 agosto

Il decreto chiarisce che i divieti non si applicano ai trattori quando viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva.

Per i trasporti eccezionali sono stati previsti ulteriori divieti di circolazione dalle ore 16,00 di ogni sabato alle 24,00 della domenica successiva nei periodi dal 3 al 18 giugno e dal 16 al 24 settembre; nel periodo dal 23 giugno al 10 settembre il divieto sarà ulteriormente esteso dalle 18,00 di ogni venerdì fino alle 24,00 della domenica successiva.

I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 2 giugno al 24 settembre non potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica.

Come in precedenza per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, o ivi diretti, l'orario di inizio e di termine di tutti i divieti risulta rispettivamente posticipato di quattro ore e anticipato di due ore.

Per i veicoli che svolgono servizi intermodali con l'estero attraverso alcuni interporti e terminali nazionali (Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento) il termine dei divieti è anticipato di 4 ore. La Confetra ha protestato per la mancata estensione di questo beneficio a tutti i principali centri intermodali esistenti.

Sono esclusi dai divieti i veicoli che trasportano latte o sono diretti a caricarlo, nonché i mezzi adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

Previa autorizzazione prefettizia possono essere esclusi dai divieti i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, e i trasporti effettuati per casi di assoluta urgenza e necessità'.

Possono altresì essere richieste autorizzazioni a circolare per i veicoli a temperatura controllata che effettuano i viaggi di ritorno a vuoto e per i veicoli che circolano scarichi nel corso di un ciclo lavorativo che comprende più trasporti nel corso di una giornata.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.234/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Ministero dei Lavori Pubblici

Calendario delle limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti per il 2000

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2000 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 22 aprile;
- g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
- h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 29 aprile;
- j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° maggio;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 giugno;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° luglio;
- m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 dell' 8 luglio;
- n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 luglio;
- o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 luglio;
- p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
- q) dalle ore 7,00 del 29 luglio alle ore 7,00 del 30 luglio;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 5 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 12 agosto;
- t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 19 agosto;
- v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 agosto;
- w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 settembre;
- x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 settembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
- aa)dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.
- bb)dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - m,1) giornali, quotidiani e periodici;
 - m,2) prodotti per uso medico;
 - m,3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

Art. 4

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

- a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
- b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
- c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5

1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
- b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
- d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della Prefettura, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

- a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
- b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti;
- c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- d) il prodotto oggetto del trasporto;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 5, comma 1, punto e).

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), in via sperimentale, per l'anno 2000 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la Ditta che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Sigg. Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della
distanza della
localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.

3. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli prove-

nienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimita' della frontiera.

Art. 8

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 23 giugno al 10 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdi' alle ore 24.00 della domenica successiva; dal 3 al 18 giugno e dal 16 al 24 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del D. Lg.vo 30.4.92, n. 285.

Art. 9

1. Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli artt. 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso puo' essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdi' alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per

l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 12

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13

1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

IL MINISTRO
Micheli

G.U. N.301 DEL 24.12.1999 (fonte Guritel)

DECRETO 30 novembre 1999.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2000.

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2000 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 21 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 22 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 24 aprile;

- h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
- i) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 aprile;
- j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
- k) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 giugno;
- l) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 luglio;
- m) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 luglio;
- n) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 luglio;
- o) dalle ore 7 alle ore 24 del 22 luglio;
- p) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 luglio;
- q) dalle ore 7 del 29 luglio alle ore 7 del 30 luglio;
- r) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 agosto;
- s) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 agosto;
- t) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
- u) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 agosto;
- v) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 agosto;
- w) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 settembre;
- x) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 settembre;
- y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
- z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
- aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
- bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comu-

nali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

1) giornali, quotidiani e periodici;

2) prodotti per uso medico;

3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma

1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

a) l'arco temporale di validita', non superiore a tre mesi o, solo per le necessita' connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';

c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art.

4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della Prefettura, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti;

c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 5, comma 1, punto e).

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), in via sperimentale, per l'anno 2000 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benessere.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.

3. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimita' della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 23 giugno al 10 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva; dal 3 al 18 giugno e dal 16 al 24 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste Italiane, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli articoli 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso puo' essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 2 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.

1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decre-

to e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro: Micheli